



Euroconference NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttore responsabile Sandro Cerato

Edizione di giovedì 16 Marzo 2023

CASI OPERATIVI

Determinazione della parcella del liquidatore di società
di Euroconference Centro Studi Tributari

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibili le somme pagate in conseguenza di accordi transattivi
di Luca Procopio

AGEVOLAZIONI

Soluzioni operative “alternative” per la gestione dei bonus edilizi
di Emanuel Monzeglio, Filippo Bisso

IVA

I pasti gratuiti nei ristoranti
di Roberto Curcu

ENTI NON COMMERCIALI

Parte la riforma dello sport: guida agli adempimenti – seconda parte
di Guido Martinelli

CASI OPERATIVI

Determinazione della parcella del liquidatore di società di Euroconference Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI CONTABILI E FISCALI

[Scopri di più >](#)

Domanda

Si richiede un parere in merito all'applicazione della tariffa professionale articolo 30 dei dottori commercialisti per il compenso da liquidare in favore del liquidatore.

Premesso che in sede di nomina, con verbale di assemblea straordinaria veniva deliberato quanto segue “di stabilire il compenso del liquidatore nella misura di 12.000 euro annui oltre Iva e oneri di legge, con le precisazioni di cui all'avviso pubblico del 12 ottobre 2018, agli atti del Comune”, l'avviso pubblico del 12 ottobre 2018 stabiliva quanto segue:

Compenso

Al liquidatore unico verrà assegnato un compenso annuo di 12.000,00 oltre Iva ed oneri di legge, a carico del bilancio della società posta in liquidazione, che sarà formalmente deliberato dall'assemblea dei soci all'atto della nomina. A conclusione della procedura verrà riconosciuto l'importo derivante dall'applicazione del minimo delle tariffe professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili (articolo 30) tenuto conto delle riduzioni massime previste per le assegnazioni ai soci e verrà detratto il compenso percepito durante la gestione.

Eventuali rimborsi spese potranno essere riconosciuti unicamente per anticipazione da parte del liquidatore di imposte, bolli, tasse, spese di visura e di registrazione previa rendicontazione. Il compenso e la gestione sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti per le società pubbliche.

Tenuto presente che il liquidatore, ha anche gestito in attesa di vendere e liquidare tutti i beni una attività di servizi, si chiede di conoscere quali siano i parametri da prendere a riferimento ai fini della determinazione della parcella.

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU EVOLUTION...**](#)



REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibili le somme pagate in conseguenza di accordi transattivi

di Luca Procopio

Master di specializzazione

LABORATORIO REDDITO D'IMPRESA

[Scopri di più >](#)

Come è noto, l'[articolo 101, comma 4, Tuir](#) individua, nel reddito di impresa, l'emergere di un **“componente negativo di reddito”** qualificato come “sopravvenienza passiva” nei seguenti tre casi:

1. **mancato conseguimento di ricavi** o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi;
2. il **sostenimento di spese, perdite od oneri** a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi e
3. la **sopravvenuta insussistenza di attività** iscritte in bilancio in precedenti esercizi diverse da quelle di cui all'articolo 87.

All'interno della fattispecie astratta di **“sopravvenienza passiva”** di cui al precedente punto 2 (“*sostenimento di spese, perdite od oneri a fronte di ricavi o altri proventi che hanno concorso a formare il reddito in precedenti esercizi*”), devono ritenersi rientranti le somme che un'impresa ha corrisposto, **anche** a titolo di risarcimento del danno, in forza di una **transazione** conclusa con riferimento ad un precedente rapporto giuridico instaurato nell'ambito della propria attività economica, **con il fine** di prevenire l'instaurazione di una controversia giudiziale o di porre fine ad un giudizio già in essere.

Del resto, trattasi, senza alcun dubbio, di costi/spese non estranei all'attività imprenditoriale e, pertanto, risulta **soddisfatto** l'essenziale requisito qualitativo dell'“inerenza” (cfr., *ex pluribus*: Corte di Cassazione, sez. trib., [ordinanza n. 972 del 13.01.2023](#); Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 24480 del 18.08.2022; Corte di Cassazione, VI sez. civile, [ordinanza n. 6368 del 08.03.2021](#); Corte di Cassazione, sez. trib., [sentenza n. 30366 del 21.11.2019](#); Corte di Cassazione, sez. trib., [sentenza n. 27786 del 31.10.2018](#), e Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza n. 450 dell'11.01.2018).

Sulla deducibilità dal reddito di impresa dei costi in questione come “sopravvenienze passive”, si sono espresse **favorevolmente** sia la giurisprudenza, di legittimità e di merito, sia l'Agenzia

delle entrate.

Con riferimento alla prima, si richiamano le seguenti pronunce:

- [**sentenza n. 5976 del 3.2015**](#), emessa dalla sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella quale è stato ammesso in deduzione il costo del risarcimento danni corrisposti in forza di un accordo transattivo e per effetto di una precedente abusiva estrazione di materiale lapideo dal fondo di un terzo soggetto giuridico;
- [**sentenza n. 28355 del 11.2019**](#), emessa dalla sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella quale, dopo essersi rammentato che “*costituisce principio consolidato quello per cui le somme erogate, a seguito di transazioni, a titolo di risarcimento del danno costituiscono costi che sono deducibili dall'impresa che provvede al pagamento*”, si è **riconosciuta** la deducibilità dal reddito di impresa di spese che una banca aveva corrisposto ad alcuni clienti per evitare l'insorgere di un giudizio civile che questi ultimi avrebbero potuto intentare in quanto avevano sottoscritto dei contratti di investimento in obbligazioni in violazione da parte del medesimo istituto di credito degli obblighi informativi, affermando che “*in presenza di transazioni stipulate dalla banca con i clienti per prevenire l'instaurazione di un contenzioso fondato sulla dedotta violazione da parte dei funzionari degli obblighi informativi per la conclusioni di contratti di investimento aventi ad oggetto obbligazioni [...], le spese erogate dalla Banca per coprire tali costi costituiscono risarcimento del danno, e sono pienamente deducibili dal soggetto che ha effettuato i pagamenti delle relative transazioni, trattandosi di spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa, a titolo di responsabilità precontrattuale o contrattuale e, dunque, inerenti ai sensi dell'articolo 109 DPR n. 917/1986, deducibili come sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui interviene la relativa spesa (Cass. n. 5976/2015)*”;
- [**ordinanza n. 1525 del 01.2023**](#), emessa dalla sezione Tributaria della Corte di Cassazione, nella quale, a fronte di una transazione conclusa per la composizione di una lite giudiziale promossa per ottenere la risoluzione del contratto di locazione, si è statuita la “*deducibilità, come sopravvenienza passiva, della somma versata per effetto di accordo transattivo, quantunque con finalità risarcitoria*”, aderendo all’“*orientamento di questa Corte secondo il quale le somme versate a tale titolo sono deducibili come sopravvenienze passive in quanto attengono al concreto svolgimento dell'attività di impresa – a titolo di responsabilità contrattuale o precontrattuale – e, dunque, funzionali al reddito e inerenti ai sensi dell'articolo 109 t.u.i.r., comma 5, (Cass. n. 28355/2019; v. anche Cass. n. 31930/2021; Cass. n. 5976/2015)*”;
- **sentenza n. 612 del 010.2020**, emessa dalla **Commissione Tributaria Regionale della Liguria**, sez. 4, in cui, a fronte di un accordo transattivo stipulato tra una società e alcuni lavoratori dipendenti e soci con l’obiettivo di chiudere una vertenza giudiziaria avviata da quest’ultimi per presunto demansionamento, *mobbing* e licenziamento, si è, in primo luogo, **riconosciuta** l’inerenza all’attività societaria delle somme pagate in forza del suddetta transazione, e, in secondo luogo, si è **condiviso** l’“*orientamento secondo cui in presenza di transazioni stipulate da una impresa per prevenire o chiudere un contenzioso, le spese erogate per coprire tali costi sono pienamente deducibili, trattandosi*

di spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa, e dunque inerenti ai sensi dell'articolo 109 D.P.R. n. 917 del 1986, come sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui la relativa spesa sia intervenuta (cfr. ad es. Cassazione civile, sez. trib., 5 novembre 2019, n. 28355);

- **sentenza n. 155 del 20.1.2021, della Commissione Tributaria Regionale della Puglia,** sez. 1, in cui, nel richiamare la sentenza n. 28355/2019, è stata riconosciuta la deduzione dal reddito di impresa della sopravvenienza passiva costituita da *"risarcimento danni da inadempienza contrattuale"*.

Come accennato, sulla stessa lunghezza d'onda della giurisprudenza si è posta l'Agenzia delle entrate, che nella [risposta ad istanza di interpello n. 422 del 05.10.2022](#), che, in forza dell'[articolo 101, comma 4, Tuir](#), ha qualificato come **"sopravvenienze passive"** le somme che una società, in forza di un accordo transattivo stipulato per porre fine da varie vicende giudiziarie, ha corrisposto a titolo di risarcimento dei danni provocati dall'esercizio abusivo dell'“attività di direzione e coordinamento”, **ammettendole** in deduzione dal reddito di impresa in quanto **“Trattandosi di somme corrisposte a titolo di risarcimento per fatti commessi nell'espletamento dell'attività anche se in violazione di obblighi contrattuali, sono qualificabili comunque come spese attinenti al concreto svolgimento dell'attività di impresa, inerenti ai sensi dell'articolo 109 Tuir, deducibili come sopravvenienza passiva nell'esercizio in cui interviene la relativa spesa (cfr. Corte di Cassazione, Sentenza n. 5976 del 2015 e Sentenza n. 28355 del 2019)”,** dando espressamente atto che le spese sostenute in forza di transazioni “stipulate dall'impresa per prevenire l'instaurazione o la prosecuzione di un contenzioso” concorrono ad abbattere la base imponibile Ires/Irpef.

AGEVOLAZIONI

Soluzioni operative “alternative” per la gestione dei bonus edilizi

di Emanuel Monzeglio, Filippo Bisso



Master di specializzazione

DETRAZIONI IN EDILIZIA

Scopri di più >

Nel precedente contributo (“[***Soluzioni operative per la gestione dei bonus edilizi***](#)” del 27.02.2023) si è parlato di quelli che possono essere definiti i “**metodi tradizionali**” per la **fruizione delle detrazioni da interventi edilizi** (se sorte in capo al beneficiario originario dell’intervento) ovvero per la **spendibilità dei crediti di imposta** corrispondenti alle detrazioni spettanti (se acquisiti dai fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura o se acquistati direttamente dai relativi cessionari).

Per chiarezza espositiva, i c.d. “metodi tradizionali” si identificano come segue:

- **naturale detrazione** (Irpef e Irpef/Ires) a **scomputo dell’imposta lorda** in dichiarazione;
- **cessione a terzi di un credito d’imposta**, corrispondente all’ammontare della detrazione altrimenti spettante, **utilizzabile poi in compensazione dal cessionario oppure ricedibile a terzi** (salvo le limitazioni soggettive introdotte dapprima con l’[**articolo 28 D.L. 4/2022**](#) e successivamente a cura dell’[**articolo 29-bis D.L. 17/2022**](#));
- applicazione di un **contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo** che viene anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi agevolati e che viene **da questo recuperato sotto forma di credito di imposta, utilizzabile poi in compensazione dal cessionario oppure ricedibile a terzi** (salvo le limitazioni soggettive di cui sopra), di importo pari alla detrazione che sarebbe altrimenti spettata al beneficiario;
- due sotto-varianti, di cui si è fatto cenno sempre nel precedente articolo, corrispondenti alla “**cessione differita del credito di imposta**” e allo “**sconto in fattura parziale**”.

Viste le difficoltà riscontrate dagli operatori nella circolazione dei predetti crediti, vuoi per il contesto normativo divenuto oramai troppo nebuloso o vuoi per la chiusura del settore bancario indisposto nell’effettuare nuovi acquisti, si vogliono mettere in risalto **strumenti alternativi**, normativamente accettati, utilizzabili al fine di **frazionare il credito di imposta** (mediante **SAL** o a mezzo di una **cessione plurisoggettiva del credito**) ovvero di **dilatare – per quelle spese sostenute nel 2022 o in anni antecedenti – le tempistiche per la presentazione**

del modello di comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica; la cui **scadenza è stata da ultimo prorogata al 31 marzo 2023** attraverso la Legge di conversione del Decreto "Milleproroghe".

Sulla base del dato normativo e di quanto ricavabile dalla [circolare AdE 24/E/2020](#), il **committente che abbia sostenuto spese agevolate matura una detrazione cedibile solamente per il suo intero ammontare** (salvo quanto infra specificato, in relazione all'interpretazione di favore fornita dalla [circolare AdE 19/E/2022](#)).

Allo stesso modo, per il committente, non sarebbe neppure possibile cedere il credito corrispondente alle singole rate annuali di cui la detrazione si compone, poiché tale possibilità viene concessa **ai soli fornitori** i quali abbiano applicato lo sconto in fattura **ovvero ai diretti cessionari dei crediti fiscali**.

Quanto appena detto vale per le **comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022**.

Ecco che potrebbe avere senso, in questi casi, per i beneficiari originari, suddividere le spese in SAL (*stati avanzamento lavori*) sulla base dei lavori effettivamente **eseguiti e liquidati (e pagati)**, per procedere conseguentemente alla cessione nei confronti, per esempio, **di un "familiare" che abbia la capienza fiscale necessaria ad assorbire detto credito**.

Un esempio pratico e concreto aiuta a chiarire meglio quanto sopra esposto.

Supponiamo che un **soggetto**, alla data del 30 settembre 2022, **abbia realizzato e pagato spese corrispondenti al 30% degli interventi complessivi di progetto**, volti alla riduzione del rischio sismico (intervento agevolato con aliquota del 110%, in presenza di tutte le condizioni).

Sulla base di accordi sopraggiunti con l'impresa esecutrice, lo stesso, nel mese di novembre, vende all'impresa il proprio credito fiscale corrispondente alla detrazione spettante sulle spese sostenute relative al primo SAL.

Il committente completa così i lavori nel corso del 2023, grazie sia all'ottenimento della liquidità necessaria attraverso la cessione del credito di cui sopra sia **alla proroga del superbonus per le spese sostenute fino al 31 marzo 2023** (grazie alla modifica apportata dal n. 2 dell'[articolo 9, comma 1, lett. a, D.L. 176/2022](#) al secondo periodo del comma 8-bis dell'[articolo 119 D.L. 34/2020](#)).

Nel nuovo anno, sapendo di non poter cedere il credito né a istituti finanziari né all'impresa esecutrice (la quale si era obbligata ad acquistare solo la prima tranne di credito maturato), **decide di frazionare nuovamente l'intervento in un ulteriore SAL** (di importo almeno pari ad un ulteriore 30%, ex [articolo 121, comma 1-bis, D.L. 34/2020](#)).

Ecco che questo nuovo credito maturato viene ceduto ad un soggetto privato (es. parente) identificato dal beneficiario/committente, disposto ad acquistare il credito perché titolare di partita Iva e/o con possibilità di compensare tributi come Irpef, Iva, Imu o debiti per ritenute.

Al contrario, la spesa sostenuta in concomitanza della fine lavori (**nell'esempio, il saldo finale pari al 40%**) sarà invece portata **direttamente a scomputo dell'imposta linda nella propria dichiarazione** perché capiente (avendo comunque la possibilità, sulla quota residua di detrazione, di optare per la **cessione differita** negli anni successivi).

Ecco che, con una **gestione più attenta dei singoli SAL**, il committente dell'esempio ha potuto effettuare una cessione a favore di un soggetto privato che con molta probabilità non avrebbe proceduto all'acquisto se l'ammontare del credito ceduto fosse stato maggiore (corrispondente, nell'esempio, al 70%).

Al tempo stesso il committente **ha potuto abbattere l'importo della sua detrazione**, tarandola sulla base della propria imposta linda.

Con l'esempio sopra riportato si è voluto mettere in risalto come, nei casi di opzione dello sconto in fattura o cessione del credito esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori, **il credito d'imposta che scaturisce dai singoli "SAL" e dal "saldo" ha vita autonoma ed è cedibile separatamente, anche a soggetti diversi**, senza configurare una cessione parziale del credito rispetto alla totalità dei lavori eseguiti.

È pacifico come le valutazioni debbano essere fatte caso per caso. Infatti, le cessioni per importi più contenuti ben potrebbero invogliare quei soggetti privati che abbiano in programma esborsi per debiti erariali quantificabili al momento della compravendita.

Per concludere, si precisa come la [circolare AdE 19/E/2022](#) (innovando rispetto a quanto si poteva ricavare ed interpretare nella già richiamata [circolare AdE 24/E/2020](#)) **abbia peraltro chiarito in modo netto e definitivo che l'opzione di cessione** del credito esercitata dal beneficiario della detrazione può riguardare anche **solo una parte** della detrazione, altrimenti spettante, lasciando quindi la parte restante in capo al beneficiario per la sua fruizione nell'ambito della dichiarazione dei redditi.

Questa apertura dell'Agenzia Entrate, pertanto, dovrebbe leggersi come una ulteriore "arma" per i soggetti primi beneficiari delle detrazioni.

Di fatto, se prima della [circolare AdE 19/E/2022](#) si riteneva non fosse possibile procedere a cessioni parziali della detrazione, con l'interpretazione innovativa (**e favorevole ai contribuenti**) adottata dall'Agenzia Entrate, i committenti potrebbero anche decidere di cedere anche solo una parte della loro detrazione.

Da questa apertura, da **accogliersi positivamente**, ne deriva che:

- in caso di (prima) comunicazione dell'opzione per la cessione, il credito può essere ceduto parzialmente solo in tale sede, **mentre non può essere ulteriormente frazionato nelle successive cessioni** (per quei crediti che sorgono da Comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022);
- **in caso di (prima) comunicazione dell'opzione per lo sconto in fattura, il credito non può essere successivamente ceduto parzialmente** (sempre per quei crediti che sorgono da Comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022).

Si ricorda, infine, che **il divieto di cessione parziale non impedisce**, dopo la prima comunicazione di esercizio dell'opzione, **di cedere le singole rate annuali di cui il credito si compone**, ma solo di effettuare cessioni parziali dell'ammontare delle rate stesse, inibendone quindi un loro frazionamento.

In altre parole, **il divieto di cessione parziale si intende riferito all'importo delle singole rate annuali** in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione.

Pertanto, **le cessioni successive** potranno avere ad oggetto (per l'intero importo) **anche solo una o alcune delle rate di cui è composto il credito**.

Le altre rate (sempre per l'intero importo) potranno essere cedute anche in momenti successivi, ovvero utilizzate in compensazione tramite modello F24 (in tale ultima eventualità, anche in modo frazionato).

Le singole rate, invece, non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.

In conclusione, riteniamo plausibile affermare come anche senza l'appoggio del settore bancario, **le soluzioni possano essere trovate mediante accordi con altri soggetti privati**.

IVA

I pasti gratuiti nei ristoranti

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

PROCEDURE OPERATIVE NELLO STUDIO PROFESSIONALE

[Scopri di più >](#)



In un precedente intervento ci siamo soffermati a parlare delle prestazioni di servizi gratuite, e di quando le stesse devono essere assoggettate ad Iva.

In particolare, per la normativa nazionale le stesse devono essere assoggettate ad Iva quando contestualmente è stata portata in detrazione l'Iva sugli acquisti necessari per porle in essere, l'operazione sia di valore superiore ad euro 50 e siano effettuate per **l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa**.

Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la [risposta ad istanza di interpello n. 237/2019](#), restano escluse da Iva le **prestazioni di servizi gratuite** rese per finalità proprie dell'impresa.

L'[articolo 3](#) del Decreto Iva dispone poi che restano escluse da Iva delle prestazioni di servizi gratuite che potrebbero qualificarsi come di **“welfare aziendale”** (prestazioni di trasporto, didattiche, educative, ricreative, di assistenza sociale e sanitaria a favore del personale dipendente) e le **somministrazioni nelle mense aziendali**.

Insomma, chi offre gratuitamente la cena di Natale o una gita ricreativa al proprio personale dipendente non deve preoccuparsi di dover assoggettare ad Iva tale prestazione di servizi.

Dovrà invece preoccuparsi – a parere di chi scrive – di rendere **indetraibile l'Iva sugli acquisti di detti servizi**, ma questo è un altro conto.

Diverso è il caso della mensa. **La norma nazionale esclude espressamente che il datore di lavoro debba addebitare l'Iva sul valore normale della prestazione resa gratuitamente.**

In caso di mensa offerta a pagamento ad un corrispettivo inferiore al costo, la Corte di Giustizia ha già statuito che la base imponibile dell'operazione è sempre il corrispettivo reso (e non il maggiore costo sopportato).

In termini di detraibilità Iva, il comportamento generalmente adottato, di esercizio del diritto, troverebbe anche un avallo implicito nella sentenza C-371/07, nella quale si evidenzia che in determinate circostanze il servizio offerto è effettuato **per fini che non sono estranei all'esercizio dell'impresa, e il vantaggio personale che ne traggono i dipendenti risulta soltanto come accessorio rispetto alle esigenze dell'impresa** (ad esempio ridurre i tempi della pausa pranzo per una migliore gestione dei turni, o degli impianti, o dei consumi energetici, ecc...).

Un caso che non si capisce bene se sia inquadrabile o meno come "mensa", è quello **delle imprese di ristorazione, nelle quali i titolari ed i dipendenti si ristorano durante lo svolgimento delle loro attività.**

La questione è stata dapprima analizzata dalla Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Lazio, la quale, con risposta ad **istanza di interpello 913-344/2011**, considerata la normativa relativa alle prestazioni di servizi, ha evidenziato come **quelle offerte ai dipendenti devono qualificarsi equiparate alla mensa**, e quindi escluse da imposizione, mentre quelle offerte ai titolari e familiari devono essere assoggettate ad Iva se il valore delle spese è superiore ad euro 50 (l'interpello riporta ancora il vecchio limite di euro 25,82, poi modificato).

Detta risposta ad interpello, tuttavia, ha evidenziato che per poter considerare applicabile tale regime, che di fatto non prevede l'obbligo di assoggettamento ad Iva dei pasti, è **necessario che le operazioni considerate siano qualificabili ai fini Iva come delle prestazioni di servizi**, e, richiamando la giurisprudenza comunitaria, ha ricordato che per essere considerate tali, le prestazioni di servizi che precedono ed accompagnano la fornitura dei cibi devono essere preponderanti; in sostanza, un pasto preparato e servito al tavolo è una prestazione di servizi, il "mangiucchiare" i generi alimentari mentre si lavora, è una cessione di beni, con conseguente modifica del regime fiscale.

L'Agenzia delle Entrate, però, per bocca del Ministro delle Finanze, nella risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-03675 del 26.02.2020 contraddice sé stessa, in quanto nel caso di **richiesta al dipendente di un piccolo contributo**, ritiene che allo stesso debba essere applicata l'aliquota Iva del servizio di ristorazione (10%) e debba essere certificata l'operazione.

Tale risposta presuppone che l'Agenzia, non ritenga che i pasti offerti ai dipendenti del ristorante siano da qualificare come "mensa", posto che in tale caso l'operazione dovrebbe essere assoggettata ad Iva al 4% e sussisterebbe l'esonero da certificazione del corrispettivo.

La Cassazione è intervenuta sull'argomento con la **sentenza 21290/2016**, ed ha in modo abbastanza tranciante affermato che **la fruizione dei pasti da parte dei dipendenti non è mai da assoggettare ad Iva**, in quanto equiparabile ad un servizio di mensa.

Per quanto riguarda invece i pasti dei titolari, la Corte di Cassazione rileva che in caso di **cessione di beni** ("il mangiucchiare") è sempre **dovuta l'Iva**, mentre nel caso di **prestazione di**

servizi (il mangiare un piatto preparato, serviti al tavolo), si avrebbe **esclusione da Iva** qualora il valore del servizio sia inferiore ad euro 50.

La **Cassazione n. 5175/2021** ha invece espresso una opinione diversa, ritenendo che le somministrazioni di cibi e bevande a soci e dipendenti costituisca quasi sempre una prestazione di servizi e pertanto ritenendo esclusa da Iva quelle prestazioni di valore inferiore ad euro 50, prescindendosi dal committente della prestazione, *“vuoi che si tratti di dipendente, collaboratore ad altro titolo, vuoi che si tratti di socio dell’imprenditore”*.

In sostanza, **per i pasti offerti ai dipendenti, di valore inferiore ad euro 50, anche se con diverse argomentazioni, si giunge sempre alla esclusione da Iva.**

Non uniformità di risposte si ha nei casi di pasti offerti ai dipendenti di valore superiore ad euro 50 (ipotesi per lo più teorica), in quella di pasti consumati dai titolari, nonché nel caso di operazioni che non si qualifichino come “prestazioni di servizi”: si pensi ad esempio alla bevanda in lattina consumata dal dipendente di un venditore di generi alimentari di asporto...

ENTI NON COMMERCIALI

Parte la riforma dello sport: guida agli adempimenti – seconda parte

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI LAVORO NELLO SPORT E NEL TERZO SETTORE: I CONTRATTI TIPO

Scopri di più >

Proseguendo l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), giova ricordare che, per quanto riguarda i volontari (ma il discorso ricomprende anche la categoria di lavoratori sportivi) **dovrà essere adottata la delibera che ne preveda il riconoscimento delle spese vive** sostenute per l'effettuazione delle trasferte fuori dal loro comune di residenza e i relativi criteri (ammontare del rimborso chilometrico, eventuali massimali per spese di vitto e alloggio, tipologia di classi da poter utilizzare per i viaggi in treno e in aereo).

Si ricorda che **ad atleti e tecnici, sia se inquadrati come volontari che come lavoratori sportivi, potranno essere riconosciuti i premi di cui al comma 6 quater dell'articolo 36 del decreto**.

Nessun altro adempimento è richiesto dalla riforma a carico dei volontari.

Successivamente sarà necessario individuare i soggetti che svolgono la loro attività a fronte di un compenso da collocare nell'inquadramento come lavoratori sportivi.

Questa categoria è tipizzata dall'[articolo 25, comma 1](#). **Nella categoria degli istruttori potranno essere collocati solo quelli dotati di qualifica rilasciata da una Federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva per una specifica disciplina sportiva individuata, al momento, tra quelle approvate dal Consiglio Nazionale del Coni.**

Una riflessione va fatta sulla figura del **direttore sportivo**.

Infatti, la definizione di cui all'[articolo 2](#) lo individua come colui che *“cura l'assetto organizzativo e amministrativo di una società sportiva”*, locuzione che lo avvicina molto alle mansioni del **collaboratore amministrativo-gestionale**.

La prima figura è però più spinta verso l'aspetto agonistico (ha infatti competenza anche nella

gestione dei rapporti fra società, atleti e allenatori), la seconda verso quello amministrativo e di bilancio.

Intanto si ricorda che, ove qualcuno di queste figure sia stata operativa anche nel mese di giugno, sarà necessario riconoscergli il **compenso**, ove si intenda applicare l'[articolo 67, comma 1, lett. m, Tuir](#) nel corso del medesimo mese in quanto, dal 1° luglio, la norma sarà abrogata e, pertanto, non potremo riconoscere alcun importo così qualificato anche se riferito al mese precedente per competenza.

A questo punto dovremo individuare **i lavoratori sportivi che “presumibilmente” non riceveranno compensi per lavoro sportivo** (da uno o più soggetti dell’ordinamento sportivo) complessivamente **di importo non superiore ai 5.000 euro e che non siano già dotati di partita iva** (in tal caso provvederanno ad emettere per le loro prestazioni regolare fattura).

Se costoro saranno già in attività al 1° luglio si suggerisce, in assenza di pubblicazione di documenti di prassi amministrativa di segno diverso, di trasmettere, seguendo i canali tradizionali, una comunicazione ai competenti uffici del lavoro per inizio attività di collaborazione occasionale.

Per queste figure non sarà necessario alcun adempimento ulteriore (si è in attesa di chiarimento sull’eventuale obbligo di copertura assicurativa Inail) che non sia l’invio della certificazione unica l’anno successivo.

Al momento di ogni pagamento dovrà rilasciare apposita autocertificazione (il cui testo potrà essere ricavato anche dal “Formulario della riforma dello sport” di prossima pubblicazione da parte della nostra casa editrice) dalla quale si possa ricavare che con il compenso riconosciuto il lavoratore supererà o meno il limite dei 5.000 euro.

Ove avvenisse l’esubero si dovrà darne comunicazione al registro delle attività sportive e si dovrà applicare la ritenuta previdenziale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del sodalizio sportivo.

In presenza di compensi superiori ai 5.000 euro o che comunque nell’insieme delle attività sportive praticate superasse tale limite, sarà necessario procedere all’inquadramento del rapporto come prestazione di lavoro autonomo o subordinato.

A tal fine ci viene incontro **la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa prevista per le prestazioni di durata settimanale non superiori alle 18 ore** al netto del tempo dedicato all’attività agonistica.

Rimane ovvio che al fine di poter provare l’impegno richiesto al lavoratore sarà necessario procedere alla sottoscrizione di regolare contratto.

Se si rientrasse in tale limite (o se, comunque, a seguito di eventuale certificazione del contratto il rapporto rientrasse nella fattispecie in esame) se ne dovrà dare sempre **comunicazione al registro delle attività sportive** e si dovrà richiedere autocertificazione che con il compenso elargito si superano i 5.000 euro ma non i 15.000, tetto da cui poi scatterebbero anche le ritenute di carattere fiscale.

Si procederà al versamento delle ritenute previdenziali (si ricorda che fino al 31.12.2027 saranno calcolate sul 50% del compenso), assistenziali e al pagamento del premio Inail.

In caso di presenza, invece, di eterodirezione e dei conseguenti indizi di subordinazione si dovrà invece provvedere alla regolare assunzione come lavoratore dipendente sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalla Federazione di appartenenza.

Gli adempimenti per i rapporti di lavoro per compensi fino a 15.000 euro potranno essere svolti tramite e con l'assistenza del registro delle attività sportive; per importi superiori dovranno essere gestiti direttamente dal committente secondo le prassi consuete per ogni tipologia di rapporto di lavoro.